Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — **Roma - Sabato, 8 febbraio 1930 - Anno VIII** — **Numero 32**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della **«Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50** nel **Regno, in lire 3 all'Estero.**

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari **è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.**

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso **l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre,** ovvero presso le locali **Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.**

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stesso.

Le richieste di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte **seconda.**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — **Ancona**: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila**: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — **Arezzo**: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — **Ascoli Piceno**: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — **Bengasi**: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — **Bologna**: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — **Caltanissetta**: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni «Casa Molisana del libro».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — **Catania**: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — **Cosenza**: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonsogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — **Ferrara**: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — **Fiume**: *Libr. Pop. «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — **Genova**: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — **Gorizia**: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — **Livorno**: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — **Mantova**: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — **Messina**: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo.* — **Milano**: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, **Galleria** Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68: *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2: *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — **Parma**: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — **Perugia**: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad)* **Riunite Sottoborgo.** — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — **Potenza**: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65: *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — **Siena**: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — **Venezia**: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485 — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 18; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano: Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

AVVERTENZA.

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 224.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 18.

Assunzione di 10 agenti subalterni nel ruolo degli inservienti presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Ritenuto che è rigorosamente indispensabile, per assolute e gravi necessità di servizio, provvedere all'assunzione di 10 agenti subalterni nel ruolo degli inservienti presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per la giustizia e gli affari di culto e di quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata l'assunzione di 10 agenti subalterni nel ruolo degli inservienti presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 23. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 225.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1930, n. 20.

Iscrizione dei dentisti abilitati in elenchi transitori aggiunti agli albi dei medici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1313, che approva il testo unico delle norme di coordinamento della legge sugli Ordini sanitari con la legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, che modifica l'ordinamento dei Consigli amministrativi degli Ordini suddetti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di provvedere alla iscrizione dei dentisti abilitati in appositi elenchi aggiunti agli albi dei medici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I dentisti che, a norma delle disposizioni transitorie della legge 31 marzo 1912, n. 298, o di altre disposizioni generali o speciali, sono autorizzati all'esercizio della odontoiatria, quantunque sprovvisti di laurea o del diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, debbono, per poter esercitare la professione, essere iscritti in un elenco transitorio, aggiunto all'albo dei medici dell'Ordine professionale della Provincia.

Sono ad essi applicabili tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che concernono gli altri esercenti le professioni sanitarie, in dipendenza della iscrizione negli albi dei rispettivi Ordini.

Alla Commissione per l'Ordine dei medici di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, è aggregato un dentista iscritto nell'elenco, con diritto di voto soltanto nelle questioni interessanti il ramo della odontoiatria, nei provvedimenti relativi alla iscrizione e cancellazione dall'elenco, e nei procedimenti disciplinari concernenti i dentisti suddetti.

Il membro aggregato è nominato con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 2.

Gli esercenti l'odontoiatria, di cui al precedente articolo, non possono usare, a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, nella indicazione e denominazione della propria professione, altro titolo all'infuori di quello di dentista abilitato.

I trasgressori saranno, in via disciplinare, puniti con la sospensione dalla iscrizione nell'elenco per la durata da uno a tre mesi.

In caso di recidiva, la sospensione sarà da due a sei mesi.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto, che avrà esecuzione dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno coordinate con le norme in vigore sugli Ordini delle professioni sanitarie, nel testo unico da pubblicarsi a norma dell'art. 6 del R. decreto 14 novembre 1929, n. 2027.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 293, foglio 25. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 226.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. 19.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio dell'« Asilo di quiete Bevilacqua La Masa », con sede in Bevilacqua.

N. 19. R. decreto 13 gennaio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene trasformato il fine inerente al patrimonio dell'« Asilo di quiete Bevilacqua La Masa », esistente nel comune di Bevilacqua, ed è approvato, con alcune modificazioni, il nuovo statuto organico dell'Asilo medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1930 - Anno VIII

REGIO DECRETO 3 ottobre 1929.

Approvazione della convenzione concernente l'impianto e l'esercizio di linee aeree commerciali da parte della Società Italiana Servizi Aerei.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto il R. decreto 18 ottobre 1923, n. 3176, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata addì 18 settembre 1929, tra il Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica in rappresentanza dello Stato ed i legali rappresentanti della Società Italiana Servizi Aerei, con sede in Portorose (Trieste).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BALBO — MOSCONI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1930 - Anno VIII
Registro n. 5 Aeronautica, foglio n. 170. — BRENNA.

Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Italiana Servizi Aerei, per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali: 1. Trieste-Venezia-Pavia (o Milano)-Torino; 2. Trieste-Zara; 3. Pavia (o Milano)-Genova-Marsiglia; 4. Trieste-Zara-Ancona-Venezia-Trieste.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica a nome dello Stato ed i signori cav. uff. cap. Guido Cosulich, vice-presidente e membro del Consiglio d'amministrazione residente a Trieste e Antonio Ragusin residente in Roma, procuratore, della Società Italiana Servizi Aerei con sede a Trieste, con capitale versato di Lit. 5.000.000, in rappresentanza della medesima, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Premesso che tra il Ministero e la Società furono precedentemente stipulate:

a) la convenzione per la linea Torino-Pavia-Venezia Trieste in data 3 aprile 1925 approvata con R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1691, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

b) la convenzione aggiuntiva per il transitorio esercizio della linea Torino-Pavia-Trieste-Venezia su diverso itinerario Venezia-Trieste-Brioni-Lussimpiccolo-Zara in data 1° ottobre 1926 approvata con R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2438;

c) la convenzione aggiuntiva inerente all'esercizio delle linee Torino-Pavia-Venezia-Trieste e Trieste-Lussimpiccolo-Zara in data del 16 marzo 1927 approvata con R. decreto-legge 30 giugno 1927, n. 1474.

Considerata l'opportunità che su alcuni tratti delle linee aeree gestite dalla Società siano adottati apparecchi plurimotori, stabilendo una diversa sovvenzione, e che, inoltre, si rende necessario aumentare il limite del chilometraggio massimo annuale consentito;

Considerato altresì l'opportunità di completare i servizi aerei nell'Alto Adriatico e quelli dell'Italia Settentrionale con allacciamenti ai porti di Genova e Marsiglia;

Si è convenuto di stipulare una nuova unica convenzione che sostituisca le precedenti che restano, pertanto, revocate per mutuo consenso delle due parti contraenti.

Art. 2.

Natura della concessione e sua durata.

Lo Stato concede alla Società Italiana Servizi Aerei con sede a Trieste, con capitale versato di Lit. 5.000.000, l'impianto e l'esercizio delle linee aeree:

1. Trieste-Venezia-Pavia (o Milano)-Torino;
2. Trieste-Zara;
3. Pavia (o Milano)-Genova-Marsiglia;
4. Trieste-Zara-Ancona-Venezia-Trieste.

Fino a quando non sarà messo in funzione l'aeroporto di Trieste sulle linee di cui ai nn. 1, 2 e 4 sarà ammesso lo scalo di Portorose e sarà calcolato come sovvenzionabile il tratto Portorose-Trieste e viceversa.

La concessione avrà la durata di anni dieci decorrenti dalla data del decreto di approvazione della presente convenzione.

Art. 3.

Itinerari - Orari.

I viaggi in ciascun senso sulle linee concesse dovranno compiersi, salvo i casi di forza maggiore, che dovranno essere comprovati dalla Società, secondo gli itinerari e gli orari che saranno stabiliti dal Ministero.

Nei casi di interruzione di viaggi o di ritardi dovuti a forza maggiore, la Società è tenuta a far giungere il carico a destinazione con il mezzo più rapido.

La Società s'impegna di approdare a Milano non appena funzionerà l'idroscalo di quella città.

Incombe alla Società l'osservanza degli orari di partenza e di arrivo.

Può essere concesso alla Società in seguito ad espressa autorizzazione ministeriale di effettuare approdi intermedi oltre quelli normali stabiliti sempre che da tale fatto non derivi alcun nuovo onere per lo Stato.

Il Ministero, quando se ne presenti l'opportunità, farà eseguire alla Società voli e servizi temporanei con scali diversamente distribuiti, oppure anche con itinerari diversi, sempre, però, entro i limiti della massima percorrenza prescritta dall'art. 6.

Art. 4.

Termine per l'apertura dell'esercizio - Condizioni risolutive.

La Società s'impegna di ultimare l'organizzazione necessaria per assicurare la regolarità dei servizi ed effettuare i servizi stessi non oltre il termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di approvazione della presente convenzione.

Tuttavia nel caso si verificassero eventi dovuti a cause non imputabili alla Società, il Ministero dell'aeronautica potrà dare a suo insindacabile giudizio una conveniente proroga.

Senza alcun pregiudizio delle sanzioni relative alla perdita del deposito cauzionale provvisorio di cui al successivo art. 21 il Ministero dell'aeronautica potrà dichiarare rescissa la presente convenzione mediante decreto Ministeriale, ove l'effettuazione dei servizi non avvenga entro i termini sopra indicati per fatti imputabili alla Società concessionaria.

Art. 5.

Frequenza dei servizi.

Entro i limiti dell'importo totale consentito per sovvenzione all'art. 6, il Ministero determinerà la frequenza dei servizi sui singoli tratti.

Art. 6.

Sovvenzioni chilometriche.

Lo Stato s'impegna di corrispondere alla Società a cominciare dal 14 dicembre 1928 una sovvenzione di Lit. 11,41 per i voli compiuti con gli apparecchi monomotori tipo Cant. 10, e di Lit. 17,75 per i voli compiuti con gli apparecchi trimotori tipo Cant. 22 per ogni Km. effettivamente volato. Il massimo dei chilometri che potrà essere consentito e l'adozione del trimotore e del monomotore saranno regolati in modo da non superare il limite di spesa consentita di Lit. 7.090.400 per gli esercizi finanziari 1928-1929-1930 e 1° semestre 1930-1931.

Per gli esercizi successivi l'impegno è di Lit. 5.090.400 salvo la facoltà del Ministero, in base alle eventuali economie realizzate, di regolare anno per anno i servizi in modo da raggiungere il limite di spesa di Lit. 7.090.400 di cui sopra.

Con decreto del Ministero dell'aeronautica di concerto con quello delle finanze sarà gradualmente aumentato il limite di spesa fino a portarlo ad un massimo di milioni 13, in modo da ottenere un servizio completo su tutte le linee di cui è oggetto la presente convenzione, fino alla frequenza giornaliera con trimotore su tutti i percorsi limitando al monomotore il solo tratto Pavia (o Milano)-Torino.

Agli effetti della presente convenzione si presume che gli interi viaggi sulle singole linee concesse in esercizio abbiano la seguente lunghezza:

1. Trieste-Torino	Km.	595
2. Trieste-Zara	»	272
3. Pavia (o Milano)-Genova-Marsiglia .	»	505
4. Trieste-Zara-Ancona-Venezia-Trieste .	»	815

Nel complessivo numero di chilometri calcolati per le linee di cui ai nn. 1 e 2 e 4 è stato considerato anche il tratto Portorose-Trieste.

Art. 7.

Revisione sovvenzione chilometrica.

La misura e la forma della sovvenzione chilometrica potranno essere rivedute all'inizio di ogni triennio di esercizio a semplice richiesta di una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata spedita entro il mese precedente alla scadenza dei periodi sopra fissati.

Inoltre la misura e la forma della sovvenzione chilometrica statale potranno essere rivedute per iniziativa del Ministero qualora venga adottata una intensificazione del servizio.

Tale revisione sarà effettuata secondo i criteri da stabilirsi all'atto della revisione stessa dal Ministero dell'aeronautica, da un incaricato del Ministero medesimo (Ufficio aviazione civile e traffico aereo) e da un incaricato della Società in base alla determinazione dell'effettivo costo dell'esercizio e dei proventi dell'esercizio medesimo.

In caso di contestazione le due parti ricorreranno al Collegio arbitrale di cui all'art. 22 della presente convenzione.

Le variazioni previste nel presente articolo, in quanto fossero per determinare un maggior onere per l'Erario, potranno essere disposte dal Ministero dell'aeronautica, di concerto con quello delle finanze.

Art. 8.

Pagamento della sovvenzione chilometrica.

L'ammontare della sovvenzione chilometrica sarà pagata a rate mensili posticipate, dietro presentazione dei libri di bordo debitamente vistati.

Alla fine di ciascuno dei trimestri, il Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo) potrà far precedere, quando lo creda, la emissione del mandato dalla constatazione che metà degli aeromobili prescritti per l'esercizio delle linee, sia in condizione di prendere il volo con l'equipaggio regolamentare.

Art. 9.

Trasporto degli effetti postali.

La Società s'impegna di trasportare per conto dello Stato:

1. Sul percorso da Trieste a Torino, via Venezia-Pavia (o Milano): Kg. 28.500 annui di effetti postali, pari ad una media di Kg. 50 per ciascun viaggio. Entro il limite dei suddetti Kg. 28.500 complessivi annui è data facoltà all'Amministrazione di far trasportare in ogni viaggio completo di andata e ritorno un quantitativo massimo di effetti postali di Kg. 80.

In corrispettivo dei suddetti trasporti lo Stato pagherà alla Società in quattro rate trimestrali eguali posticipate un contributo di Lit. 500.000 annue, delle quali Lit. 100.000 gravanti sul bilancio del Ministero delle comunicazioni e Lit. 400.000 su quello del Ministero dell'aeronautica.

Il contributo di Lit. 100.000 sarà però corrisposto fino al 31 marzo 1937. Da tale data la somma di Lit. 500.000 sarà ridotta a Lit. 400.000 gravante sul bilancio del Ministero dell'aeronautica.

Resta peraltro inteso che sia il contributo di L. 400.000 di cui al terzo comma del presente articolo, gravante sul bilancio del Ministero dell'aeronautica, sia gli eventuali premi da corrispondere alla Società per le quantità di effetti postali trasportati in più del peso normale, sono inclusi nella spesa massima di L. 7.090.400 di cui al secondo comma dell'art. 6;

2. Sui percorsi Pavia (o Milano)-Genova-Marsiglia e Trieste-Zara-Ancona la Società è obbligata al trasporto gratuito di Kg. 3 di effetti postali in ciascun viaggio. Il Ministero delle comunicazioni può avvalersi delle linee suddette per il trasporto oltre i limiti fissati con il compenso più sotto indicato.

La Società si obbliga a trasportare su questi ultimi percorsi un minimo di Kg. 50 di effetti postali, ma comunque non oltre un ottavo del carico utile commerciale degli apparecchi.

Per tutti gli effetti postali trasportati dalla Società in eccedenza alle quantità sopra previste su tutte le linee sarà corrisposto un premio di Lit. 15 per ogni Kg. di effetti postali con destinazione nel Regno e di L. 25 per ogni Kg. di effetti destinati all'estero. Tale compenso sarà liquidato in base al peso risultante dalle distinte di ricevimento e di consegna degli effetti postali e sarà pagato alla Società a trimestri posticipati.

La Società s'impegna di ritirare e di consegnare gli effetti postali trasportandoli con mezzi propri agli idroscali ed agli uffici postali designati dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

La Società sarà tenuta a rispondere verso il Ministero dell'aeronautica per il regolare andamento del servizio predetto e del recapito dei sacchi di corrispondenza.

Per lo smarrimento o la distruzione in tutto o in parte del carico di corrispondenza postale, non dovuto al caso di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere le penalità determinate nel disciplinare.

La Società si obbliga a modificare in qualsiasi momento su semplice richiesta del Ministero, le suddette tariffe dei compensi degli effetti postali, uniformandole a quelle già stabilite o che verranno stabilite dalle conferenze internazionali.

Art. 10.

Funzionari statali - Riduzioni di tariffe.

La Società riconosce il diritto di precedenza su qualsiasi altro passeggero a favore dei funzionari dello Stato che viaggiano per servizio i quali godranno di una riduzione del 50 per cento rispetto alla tariffa comune in vigore sulle linee. Tale precedenza verrà concessa sempreché la Società sia avvertita almeno diciotto ore prima della partenza del velivolo e limitatamente ad una disponibilità di due posti per ogni viaggio. La Società concede inoltre le seguenti facilitazioni:

a) il ribasso del 50 % a tutti i funzionari civili e militari in attività di servizio presso il Ministero dell'aeronautica e rispettive famiglie secondo le norme vigenti per i trasporti ferroviari;

b) il ribasso del 30 % ai funzionari di tutte le Amministrazioni dello Stato ed a tutte le loro famiglie;

c) il ribasso del 10 % ai mutilati ed ai combattenti in occasione di speciali ricorrenze patriottiche riconosciute dallo Stato, previ accordi presi di volta in volta con il Ministero dell'aeronautica;

d) il ribasso del 10 % ai soci dell'Aero Club e degli enti ad esso affigliati e di tutti gli altri enti aviatori legalmente riconosciuti;

e) cinque concessioni permanenti di libero percorso sulla rete sociale per i funzionari dello Stato che verranno indicati dal Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo);

f) la concessione permanente a vita di carta di libera circolazione;

1° ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per l'aeronautica sia in carica che usciti di carica;

2° ai capi dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo sia in carica che usciti di carica.

Art. 11.

Trasporto delle persone e delle cose.

Il trasporto delle persone e delle cose potrà essere liberamente esercitato dalla Società a suo totale profitto, salvo le limitazioni di cui al precedente art. 10.

Il peso e la qualità del carico trasportato risulteranno giornalmente dai libri di bordo debitamente vistati.

Art. 12.

Statistiche e bilanci.

La Società concessionaria dovrà trasmettere al Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo):

a) mensilmente, le tabelle statistiche raggruppanti i dati relativi al movimento dei passeggeri, della posta e delle merci, su ciascuna linea, secondo le disposizioni emanate dal Ministero;

b) alla fine di ogni anno i propri bilanci e le relazioni del Consiglio di amministrazione a norma del disciplinare.

Art. 13.

Materiale mobile.

La Società s'impegna di iniziare i regolari servizi delle linee formanti oggetto della presente convenzione entro i

termini di cui all'art. 4 con numero cinque velivoli monomotori e numero tre velivoli trimotori.

Gli aeromobili trimotori dovranno essere portati a numero sette ed i monomotori ridotti a numero tre non oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della presente convenzione, restando inteso che la riduzione dei monomotori da cinque a tre dovrà essere graduale man mano che entreranno in servizio gli aeromobili trimotori.

La Società provvederà a disporre una riserva di motori da distribuirsi presso gli scali, che dovrà essere portata, gradualmente, non oltre un anno dalla data di approvazione della presente convenzione, a non meno di 15 motori per i velivoli trimotori, e di tre motori per i velivoli monomotori.

Provvederà inoltre a disporre una scorta di parti di ricambio sufficienti per garantire la regolarità dei viaggi e distribuiti presso gli scali.

Gli apparecchi dovranno essere forniti della radio e di tutte le installazioni degli istrumenti di bordo che possono concorrere a rendere sicura la navigazione.

Tutto il materiale di volo e le relative parti di ricambio devono essere di esclusiva proprietà della Società.

Nel caso eventuale di adozione di aeromobili diversi da quelli con cui si inizia l'esercizio delle linee, adozione la quale sarà comunque subordinata a preventivo assenso del Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo), la sovvenzione di cui all'art. 6 potrà essere riveduta dietro richiesta di una delle parti da farsi mediante lettera raccomandata entro il termine massimo di un mese dalla adozione del nuovo materiale.

Il provvedimento previsto al comma precedente in quanto possa determinare nuovi oneri per l'Erario, sarà adottato dal Ministero dell'aeronautica di concerto con quelle delle finanze.

Art. 14.

Comunicazioni radiotelegrafiche e meteorologiche.

Lo Stato consente alla Società concessionaria di servirsi a pagamento, secondo le tariffe in vigore per le stazioni del Ministero delle comunicazioni, delle stazioni radiogoniometriche, radiotelegrafiche e radiotelefoniche dipendenti dal Ministero dell'aeronautica per la trasmissione delle comunicazioni interessanti il movimento degli aeromobili sulle linee formanti oggetto della presente convenzione.

Consente inoltre che le proprie stazioni meteorologiche forniscano gratuitamente agli scali della Società tutte le comunicazioni di bollettini e di presagi che possono interessare il buon funzionamento dell'esercizio.

Tale concessione si riferisce al normale funzionamento della rete aerologica dipendente dal Ministero. L'eventuale godimento da parte della Società concessionaria di quel più intenso e più esteso servizio che potesse essere consentito dalla rete predetta è subordinato ad ulteriore concessione.

Hanno in ogni caso la precedenza le comunicazioni fatte nello interesse dello Stato, alle quali comunicazioni le concessioni di cui al presente articolo s'intendono subordinate.

Art. 15.

Esenzioni doganali ed agevolazioni fiscali.

Lo Stato concede a favore della Società, le esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dal R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2323, e dalla legge 17 gennaio 1929, n. 95, nei limiti e con le condizioni ivi stabilite, tenuto conto della data di inizio dell'esercizio di ogni singola linea aerea.

Art. 16.

Ispezione e controlli.

Lo Stato provvederà a proprie spese all'ispezione della linea ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno a ispezioni di carattere amministrativo o contabile. Saranno invece a carico della Società le spese per ispezioni di controllo degli apparecchi, di revisione, di collaudo e di rilascio dei certificati di navigabilità.

I funzionari incaricati di compiere tali ispezioni e controlli, dovranno essere ammessi ad ogni loro richiesta presso qualsiasi impianto aeronautico della Società.

I viaggi compiuti a tale scopo dai detti funzionari a bordo degli aeromobili di proprietà della Società saranno completamenti gratuiti.

Detti funzionari che debbono essere muniti di speciali mandati del Ministero hanno la precedenza su tutti gli altri passeggeri senza bisogno di preavviso.

Ove i posti fossero tutti venduti, la Società ha l'obbligo di restituire il prezzo del biglietto al viaggiatore che per ultimo lo ha acquistato.

Le indennità e le assicurazioni contro i rischi di volo e di lavoro dei funzionari addetti alle ispezioni saranno a carico dello Stato.

La Società dovrà inoltre dare accesso agli idroscali sociali a quegli organi di controllo che il Ministero intendesse istituire internamente.

Art. 17.

Uso degli aeroporti e ricovero degli apparecchi.

Rimane a carico dello Stato il provvedere gratuitamente e per la durata della presente convenzione a quanto segue, e in quanto la Società all'atto dell'approvazione della presente convenzione non possegga già in proprietà o in uso aeroporti o mezzi di ricovero degli apparecchi:

1. L'uso da parte della Società degli aeroporti necessari al funzionamento delle linee formanti oggetto della presente convenzione, nonchè, nel caso di forzata interruzione del volo, l'uso degli aeroscali e campi di fortuna esistenti sulle rotte;

2. Ricovero degli apparecchi destinati alle linee e dei materiali di ricambio negli aeroporti di Trieste, Torino, Pavia (o Milano), Genova, Zara, Ancona e Venezia ed in quegli altri lungo le rotte ove, per assicurare il regolare funzionamento delle linee, fosse opportuno provvedere ad attrezzature e depositi.

Il cômpito della sorveglianza degli apparecchi e delle parti di ricambio spettá alla Società, la quale esonererà l'Amministrazione dello Stato dei danni che in qualunque modo, per difetto di essa, possano derivare in conseguenza dell'uso degli aeroporti e dei ricoveri statali.

La Società si obbliga al risarcimento dei danni che in conseguenza degli usi suddetti possano derivare allo Stato.

Art. 18.

Disciplinare.

Sono fissate con apposito disciplinare, che sarà approvato con decreto del Ministro, di concerto col Ministro per le finanze, le prescrizioni valevoli per la sicurezza e la rego-

larità dell'esercizio per le sovvenzioni e per i controlli e più particolarmente:

a) le norme per l'accertamento della liquidazione periodica delle competenze dovute alla Società;

b) gli orari di partenza e di arrivo;

c) le tariffe così per le persone come per le cose;

d) i limiti di tolleranza rispetto al numero dei voli annuali stabiliti nel precedente articolo 5 e rispetto agli orari di partenza e di arrivo;

e) le sanzioni da applicarsi nel caso in cui detti limiti di tolleranza risultino superati;

f) il numero e le attribuzioni del personale navigante e di quello di stazione;

g) gli obblighi speciali del personale sociale, dei passeggeri e dei mittenti;

h) tutte le sanzioni in genere con speciale riguardo agli incameramenti totali o parziali della cauzione, ed infine quant'altro possa occorrere per assicurare il conseguimento delle finalità e degli scopi prefissi;

i) le norme concernenti la notifica dei rapporti sugli incidenti di volo, e le relative sanzioni;

l) le norme per l'accertamento del costo chilometrico;

m) le condizioni di trasporto e le responsabilità inerenti al servizio postale.

Art. 19.

Condizioni relative alla costituzione, agli organi di amministrazione ed al personale della Società.

L'Amministrazione della Società concessionaria per la durata della presente convenzione dovrà rispondere alle seguenti condizioni di cittadinanza:

a) il presidente, il consigliere delegato o i consiglieri delegati dovranno essere cittadini italiani e di gradimento del Regio Governo. Un sindaco sarà designato dal Ministero delle finanze d'accordo col Ministero dell'aeronautica;

b) i quattro quinti dei consiglieri d'amministrazione dovranno essere nominati fra gli azionisti cittadini italiani residenti in Italia o all'estero.

Il personale di volo e degli scali dovrà essere di cittadinanza italiana.

Il capitale della Società italiana dovrà essere per i quattro quinti almeno di proprietà di cittadini o ditte italiane.

Il Ministero dell'aeronautica si riserva ogni più ampio controllo per l'adempimento di siffatta condizione.

Il Ministero ha facoltà di esigere a suo insindacabile giudizio nei rispetti del personale della Società, sentita la Società stessa, sanzioni disciplinari che possono arrivare fino al licenziamento del personale medesimo.

Qualora la Società non adempia ad una delle suddette condizioni il Ministero cesserà di effettuare i pagamenti spettanti alla Società per qualsiasi ragione.

Art. 20.

Domicilio sociale.

La Società avrà la sede legale in Roma.

Art. 21.

Cauzione.

Il Ministero dà atto alla Società che essa ha già effettuato presso la Cassa depositi e prestiti, a titolo di parziale prestazione di cauzione definitiva, i versamenti sotto specificati:

a) in titoli del consolidato 5 %, nominali L. 100.000 (centomila), come da polizza n. 19687, in data 25 marzo 1926, della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, in Roma;

b) in titoli, nominali L. 21.200 (ventunmiladuecento), come da polizza n. 21965, in data 14 settembre 1928, della Direzione generale suindicata; il tutto per complessive nominali L. 121.200 (centoventunmiladuecento).

La cauzione definitiva che la Società deve versare è fissata in complessive L. 250.000 (duecentocinquantamila).

La Società pertanto, entro il termine di un mese dalla data del provvedimento che approva la presente convenzione, eseguirà presso la Cassa depositi e prestiti un deposito suppletivo di L. 150.000 (centocinquantamila) in numerario, ovvero in titoli del Debito pubblico o in valori garentiti dallo Stato, al valore di Borsa, secondo il listino della Borsa di Roma del giorno precedente al deposito.

E' inteso che la Società rimarrà proprietaria dei titoli depositati a cauzione e ne riscuoterà le cedole.

Allo spirare della presente convenzione la cauzione suddetta sarà restituita alla Società dopo che essa abbia liquidato ogni suo conto o pendenza con lo Stato derivante dall'applicazione della presente convenzione.

Il deposito cauzionale si estende altresì a garantire ed a risarcire l'Amministrazione finanziaria dei danni che possono derivarle, sia direttamente che indirettamente, nell'esercizio delle concessioni ed agevolazioni di cui all'art. 15 della presente convenzione, come anche per le altre responsabilità che presso l'Amministrazione predetta venissero comunque ad essere rilevate.

Il deposito cauzionale si estende infine a garentire e risarcire l'Amministrazione delle poste per le eventuali inadempienze e per i danni che le potessero derivare per colpa della Società in conseguenza del servizio postale da quest'ultima disimpegnato.

Art. 22.

Collegio arbitrale.

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale.

Detto Collegio si riunirà in Roma e sarà composto:

a) di un presidente che sarà scelto di comune accordo fra le parti, ovvero, in difetto, sarà nominato dietro richiesta delle parti dal presidente del Consiglio di Stato;

b) di un membro scelto dal Ministero dell'aeronautica;

c) di un membro scelto dalla Società.

Le sentenze arbitrali non sono soggette nè ad appello nè a ricorso per Cassazione ai quali rimedi le parti espressamente rinunciano.

Art. 23.

Cambio di materiale mobile e modificazione di percorso.

E' data facoltà al Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo) di autorizzare con provvedimento amministrativo l'impiego di materiale mobile diverso da quello previsto nel precedente art. 13, qualora ne derivino miglioramenti al servizio.

Eguale facoltà è concessa relativamente ad eventuali mutamenti di percorso.

Tale sostituzione di materiale e modificazione di percorso potranno essere adottati sempre che non importino allo Stato un onere finanziario superiore al massimo onere derivante dall'applicazione della presente convenzione.

Art. 24.

Revoca della concessione - Gestione statale.

Il Ministero, qualora si verificassero per colpa della Società sospensioni od abbandono del servizio che non fossero

dipendenti da causa di forza maggiore, potrà con semplice lettera o con nota stragiudiziale diffidare la Società concessionaria a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e dal relativo disciplinare entro il termine perentorio che sarà indicato dalla diffida. Tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, non ostante tale invito, il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine prescritto, ovvero, essendo stato ripreso, si verificasse poi una nuova sospensione, il Ministero, sentito il parere del Consiglio di Stato, avrà facoltà di prendere possesso dei velivoli e dell'azienda tutta per esercitare direttamente il servizio. In tale caso la continuazione del servizio sarà a rischio, pericolo e responsabilità della Società concessionaria la quale risponderà pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato risultasse un utile, sarà prelevato, nei limiti di esso, a favore della Società concessionaria, un compenso di requisizione da determinarsi secondo le disposizioni legislative in materia per i beni di ogni natura dei quali il Ministero dell'aeronautica avesse preso possesso. Ogni eventuale avanzo è dovuto allo Stato.

Qualora il Ministero non intenda sostituirsi nell'esercizio delle linee è in sua facoltà, sentito il parere del Consiglio di Stato, di revocare con suo decreto la concessione e di cederla eventualmente ad altra società, ente o ditta.

Qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero da parte della Società concessionaria irregolarità gravi, sospensioni od abbandono del servizio che ne compromettano, a giudizio insindacabile del Ministero le finalità, il Ministero dell'aeronautica, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di revocare la concessione e di avvalersi di tutti i diritti di cui ai comma precedenti del presente articolo.

Art. 25.

Decadenza della concessione - Risoluzione della convenzione.

Il Ministero, sentito il parere del Consiglio di Stato, potrà dichiarare decaduta la concessione e risoluta la convenzione:

a) qualora la Società non ottemperi ad una delle condizioni di cui all'art. 19 e non sia ritenuta sufficiente la cessazione dei pagamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 19 medesimo;

b) qualora la Società assuma l'esercizio di qualsiasi servizio per conto di altro Governo, senza l'autorizzazione del Ministero;

c) qualora la Società senza autorizzazione del Ministero assuma con Governi esteri impegni relativi all'esercizio;

d) qualora entro il termine prescritto non sia reintegrata la cauzione eventualmente decurtata per multe inflitte alla Società;

e) qualora si constati la sospensione, l'interruzione o l'abbandono del servizio di navigazione senza giustificazione di forza maggiore;

f) qualora si verifichino irregolarità gravi e costanti che senza dar luogo ad interruzioni, sospensioni ed abbandono del servizio ne compromettano comunque, a giudizio insindacabile del Ministero, la regolarità o la finalità. Tra dette irregolarità è compresa la persistente inosservanza degli orari;

g) nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui allo art. 12 della presente convenzione;

h) la ripetuta inosservanza delle prescrizioni relative alla notifica dei rapporti sugli incidenti di volo a norma del disciplinare;

i) nel caso di inosservanza del disposto di cui al successivo art. 26.

In conseguenza della dichiarata risoluzione per colpa della Società, la cauzione definitiva sarà incamerata dallo Stato.

Art. 26.

La Società ha l'obbligo di dimostrare al Ministero l'effettuata assicurazione di tutto il personale dipendente contro gli infortuni a norma delle leggi vigenti.

A parità di condizioni la Società è obbligata ad effettuare le assicurazioni presso Società italiane.

Fatto in triplice originale, di cui uno per ciascuna delle parti, ed uno per il Registro.

Il Ministro: BALBO.

per *S.I.S.A.*:
GUIDO COSULICH e ANTONIO RAGUSIN.

(986)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-10703.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Elena Budrovich fu Giovanni, nata a Trieste il 27 agosto 1880 e residente a Trieste, via dell'Istria, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Budrovini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta.

Il cognome della signorina Elena Budrovich è ridotto in « Budrovini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(179)

N. 11419-14285.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Bukac di Francesco, nato a Trieste il 4 gennaio 1905 e residente a Trieste, via Trento, n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bucozzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Bukac è ridotto in « Bucozzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(180)

N. 11419-10708.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vladimiro Calcich di Alessandro, nato a Trieste il 15 ottobre 1900 e residente a Trieste, Salita Trenovia, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calici »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vladimiro Calcich è ridotto in « Calici ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(181)

N. 11419-14254.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Cernigoi di Enrico, nato a Trieste il 25 luglio 1900 e residente a Trieste, via Eremo n. 180, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cernieri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna,
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Cernigoi è ridotto in « Cernieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(182)

N. 11419-11482.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscar Dobric fu Stelliano, nato a Curzola (Dalmazia) il 7 dicembre 1901 e residente a Trieste, piazza M. R. Imbriani n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Delbono »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscar Dobric è ridotto in « Delbono ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(183)

N. 11419-14210.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Dolenz di Francesco, nato a Trieste il 28 novembre 1901 e residente a Trieste, via Vittor Carpaccio n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Doleni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Dolenz è ridotto in « Doleni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(184)

N. 11419-10720.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Fabio Eppinger di Guglielmo, nato a Trieste il 26 dicembre 1897 e residente a Trieste, via Gatteri n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Eppinigi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Fabio Eppinger è ridotto in « Eppinigi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

185

N. 11419-11483.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Eppinger di Guglielmo, nato a Trieste il 12 giugno 1899 e residente a Trieste, via Gatteri n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Eppinigi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Eppinger è ridotto in « Eppinigi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(186)

N. 11419-11484.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Eppinger fu Giuseppe, nato a Trieste il 24 marzo 1865 e residente a Trieste, via Gatteri n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Eppinigi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Eppinger è ridotto in « Eppinigi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lidia Eppinger nata Diodato fu Pacifico, nata il 10 marzo 1875, moglie;
2. Giorgina di Guglielmo, nata il 16 marzo 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(187)

N. 11419-10722.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Fallig di Ermenegildo, nato a Trieste il 12 ottobre 1904 e residente a Trieste, via Ruggero Manna, 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Falli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Fallig è ridotto in « Falli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(188)

N. 11419-14203.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Carmela Frankovic di Francesco, nata a Trieste l'11 febbraio 1907 e residente a Trieste, S. M. M. Sup. n. 792, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Franchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Carmela Frankovic è ridotto in « Franchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(189)

N. 11419-14205.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ettore Frankovich di Francesco, nato a Trieste il 14 febbraio 1908 e residente a Trieste, S. M. M. Sup. n. 792, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Franchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ettore Frankovich è ridotto in « Franchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(190)

N. 11419-14204.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Frankovich fu Giuseppe, nato a Trieste il 9 aprile 1879 e residente a Trieste, S. M. M. Sup. n. 792, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Franchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Frankovich è ridotto in « Franchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Frankovich nata Kovac di Giovanni, nata l'11 agosto 1883, moglie;
2. Ines di Francesco, nata il 4 aprile 1909, figlia;
3. Irene di Francesco, nata il 29 gennaio 1911, figlia;
4. Mirko Federico di Francesco, nato il 1° agosto 1913, figlio;
5. Nereo di Francesco, nato il 4 luglio 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(191)

N. 11419-11492.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Emma Fritsch fu Antonio, nata a Trieste il 15 agosto 1870 e residente a Trieste, via Pondares n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fricci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emma Fritsch è ridotto in « Fricci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(192)

N. 11419-11498.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Gherlanz di Luigi, nato a Trieste il 15 dicembre 1897 e residente a Trieste, via del Ghirlandaio n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gerlani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Gherlanz è ridotto in « Gerlani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Gherlanz nata Morassi di Giuseppe, nata il 17 novembre 1899, moglie;
2. Laura di Giorgio, nata il 15 gennaio 1926, figlia;
3. Sergio di Giorgio, nato il 1° settembre 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(193)

N. 11419-11497.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Glazar fu Vincenzo, nato a Trieste il 3 dicembre 1892 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lazzari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Glazar è ridotto in « Lazzari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(194)

N. 11419-11306.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Glivar fu Giovanni, nato a Trieste il 4 aprile 1906 e residente a Trieste, Salita Gretta, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Olivari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Glivar è ridotto in « Olivari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(195)

N. 11419-11309.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Ferluga ved. Glivar fu Giovanni, nata a Trieste il 1° novembre 1878 e residente a Trieste, Salita Gretta n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Olivari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina Ferluga ved. Glivar è ridotto in « Olivari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carmen fu Giovanni, nata il 16 ottobre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 agosto 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(196)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute di titoli ungheresi.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 114.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del debito pubblico ungherese prebellico presentati per operazioni:

Numero d'ordine portato dalla ricevuta 219-u (n. 2155 di posizione ministeriale) — Data 12 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: signor Pasquale Gatti fu Giovanni, dimorante a Roma, nella via del Quirinale n. 23. — Titolo del debito pubblico ungherese prebellico n. 4962-097, serie *D*. — Emissione 1881 al portatore per fiorini oro 100 (pari a corone 200). — Rendita 4 per cento oro con scadenza gennaio-luglio e con cedola 1° gennaio 1918.

Numero d'ordine portato dalla ricevuta 221-u (n. 2157 di posizione ministeriale) — Data della ricevuta 12 gennaio 1923. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma. — Intestazione: signor Pasquale Gatti fu Giovanni, dimorante in Roma, via del Quirinale n. 23. — Titoli del debito pubblico prebellico ungherese (emissione 12 marzo 1913) al portatore, n. 1 da corone 2400 recante il numero 17608 serie *B* e n. 5 da corone 480 ciascuno, recanti i numeri dal 23646 al 23650 incluso (serie *A*) — Rendita 4,50 per cento con scadenza aprile-ottobre.
In totale sono n. 6 titoli al portatore pel capitale nominale di complessive corone 4800, recanti: il primo, cioè quello col n. 17608, la cedola 1° ottobre 1918, quelli segnati con i numeri 23646, 23647 e 23648 la cedola 1° aprile 1917 e gli altri due segnati con i numeri 23649 e 23650, la cedola 1° ottobre 1918.

Numero d'ordine portato dalla ricevuta: 222 (n. 2158 di posizione ministeriale) — Data: 12 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Pasquale Gatti fu Giovanni, dimorante a Roma, nella via del Quirinale, 23 — Titoli del debito pubblico ungherese (emissione 10 settembre 1910) al portatore: n. 4 da corone 480 ciascuno recanti i numeri 005284, 005285, 005286 e 005287, serie *A*, rendita 4 % in corone, marchi, franchi e sterline con scadenza marzo-settembre e con cedola 1° marzo 1917. Sono in totale n. 4 titoli per il capitale nominale di complessive corone 1920.

Numero d'ordine portato dalla ricevuta: 224/u (n. 2160 di posizione ministeriale) — Data della ricevuta: 12 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Pasquale Gatti fu Giovanni, dimorante a Roma nella via del Quirinale, 23 — Titoli del debito pubblico prebellico ungherese (emissione 5 febbraio 1914) al portatore: n. 1 da corone 2400 recante il n. 264740, serie *B*, con cedola 1° marzo 1917, n. 2 da corone 4800 ciascuno recanti i numeri 308781 e 308782 serie *C*, con cedole 1° settembre 1918 e n. 1 da corone 9006 recante il n. 322954 serie *D* con cedole 1° settembre 1918 — Rendita 4,50 % in corone, marchi, franchi e sterline con scadenze marzo-settembre. Sono in totale n. 4 titoli pel capitale nominale di complessive corone 21600.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione, i titoli suddetti debitamente riaffogliati, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(996)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di rendita consolidato 3.50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 85.

E' stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento al portatore della rendita consolidato 3.50 per cento n. 800093 di L. 1050, intestata a Clavarino Camilla di Filippo, moglie di Usseglio Fedele, domiciliata a Genova, sottoposta ad ipoteca a favore del pubblico per la cauzione dovuta da Filippo Clavarino fu Camillo nella sua qualità di conservatore delle ipoteche in Padova con estensione a qualunque altra destinazione gli fosse in seguito assegnata.
Siccome il relativo certificato d'iscrizione manca del 2° mezzo foglio, così si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano notificate a questa Direzione generale opposizioni, si eseguirà il chiesto tramutamento e si consegneranno i nuovi titoli al portatore alla signora Clavarino Camilla predetta.

Roma, 29 novembre 1929 Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6602)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 28.

Media dei cambi e delle rendite

del 6 febbraio 1930 - Anno VIII

Francia	74.93	Belgrado	33.75
Svizzera	368.68	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.904	Albania (Franco oro)	365 —
Olanda	7.667	Norvegia	5.105
Spagna	251.67	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.662	Svezia	5.127
Berlino (Marco oro)	4.563	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.107
Praga	56.55	Rendita 3.50 %	67.50
Romania	11.30	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	16.79	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino Carta	7.41	Consolidato 5 %	80.175
New York	19.095	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	18.88	I serie	73.90
Oro	368.44	II serie	72.75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unico pubblicazione*)

Alienazione di rendite nominative

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	569185	Banca Italiana di Cauzioni, società anonima sedente in Roma - vincolata . . . . L.	115.50
»	717874	La Rizza Stefano fu Baldassare, domic. a Raffadali (Girgenti) - vincolata . . . . »	35 —
»	589474	Brandileone Francesco del fu Giovanni, domic. a Buonabitacolo (Salerno) - vincolata . . . . »	101.50

Roma, 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

999)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati prevvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 73 — Numero del certificato provvisorio: 26061 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Zavaglio Giacomo di Fermo — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 88 — Numero del certificato provvisorio: 433 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: De Florian Ferruccia fu Narciso — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 108 — Numero del certificato provvisorio: 5 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Adi Caieh (Colonia Eritrea) — Intestazione: Fabozzi Eolo di Eugenio — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 90 — Numero del certificato provvisorio: 12085 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Di Salvo Donato fu Antonio — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(995)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Modifiche ai concorsi banditi per posti nei ruoli dei personali civili tecnici dell'Amministrazione militare.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visti i decreti Ministeriali in data 12 dicembre 1929 e 17 gennaio 1930, concernenti concorsi per esami a posti nei ruoli dei personali civili tecnici dell'Amministrazione militare;

Decreta:

Tra i titoli di studio, indicati nell'art. 2 (lettera *a*) del decreto Ministeriale 12 dicembre 1929, per i concorrenti ai posti di vice ragioniere d'artiglieria è da comprendere il diploma di licenza di Istituti commerciali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GAZZERA.

(1019)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

Concorso per assistente alla cattedra di industrie agrarie presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto il R. decreto 3 agosto 1925 (registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo), di reparto del personale assistente fra gli Istituti superiori agrari;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Vista la lettera 23 novembre 1929, n 118963, con la quale il Ministero delle finanze concede la prescritta autorizzazione;
Dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di industrie agrarie presso l'Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 8150 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia.
Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.
I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.
La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.
Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del giorno 31 marzo 1930, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie, conseguito in un Istituto superiore agrario del Regno o in chimica o ingegneria chimica conseguito in una Università del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine nel candidato a coprire il posto a cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla autorità politica o giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.
Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati del giorno della prova di esame, che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.
Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli In caso contrario sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà, inoltre, presentare una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti dallo Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dagli enti morali.

Milano, addì 20 gennaio 1930 — Anno VIII

Il direttore: A. MENOZZI

(894)

(3ª *pubblicazione*).

Concorso per assistente alla cattedra di zoologia generale presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto il R. decreto 3 agosto 1925 (registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo), di reparto del personale assistente fra gli Istituti superiori agrari;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visto l'art 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Vista la lettera 23 novembre 1929, n. 118963, con la quale il Ministero delle finanze concede la prescritta autorizzazione;
Dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di zoologia generale presso lo stesso Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia.
Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.
I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.
La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.
Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del giorno 31 marzo 1930, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età:

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira:

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie, conseguito in un Istituto superiore agrario del Regno; o in scienze naturali conseguito in una Università del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine nel candidato a coprire il posto a cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*). dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla autorità politica o giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*). dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.
Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande. i concorrenti saranno avvisati del giorno della prova di esame, che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.
Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà, inoltre, pre-

sentare una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti dallo Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dagli enti morali.

Milano, addì 20 gennaio 1930 — Anno VIII.

Il direttore: A. MENOZZI.

(895)

(2ª *pubblicazione*).

Concorso per assistente alla cattedra di agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto il R. decreto 3 agosto 1925 (registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo), di reparto del personale assistente fra gli Istituti superiori agrari;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Vista la lettera 23 novembre 1929, n. 118963, con la quale il Ministero delle finanze concede la prescritta autorizzazione;
Dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di agraria presso lo stesso Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del giorno 31 marzo 1930, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età:
b) certificato penale;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;
e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;
f) stato di famiglia;
g) certificato di adempiuto obbligo di leva;
h) certificato di laurea in scienze agrarie, conseguito in un Istituto superiore agrario del Regno;
i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine nel candidato a coprire il posto a cui aspira;
m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla autorità politica o giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati del giorno della prova di esame, che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà, inoltre, presentare una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti dallo Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dagli enti morali.

Milano, addì 20 gennaio 1930 — Anno VIII

Il direttore: A. MENOZZI.

(896)

(2ª *pubblicazione*).

Concorso per assistente alla cattedra di coltivazioni speciali presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, modificato col R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario di Milano e quella dei relativi stipendi contenute nella legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387, modificato col R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Vista la lettera 23 novembre 1929, n. 118963, con la quale il Ministero delle finanze concede la prescritta autorizzazione;
Apre un concorso al posto di assistente alla cattedra di coltivazioni speciali presso lo stesso Istituto, con lo stipendio iniziale di L. 8150, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1750 e la eventuale aggiunta di famiglia.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato il maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del giorno 31 marzo 1930, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età.
b) certificato penale;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;
e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;
f) stato di famiglia;
g) certificato di adempiuto obbligo di leva;
h) certificato di laurea in scienze agrarie, conseguito in un Istituto superiore agrario del Regno;
i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine nel candidato a coprire il posto a cui aspira;
m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda ed i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dalla autorità politica o giudiziaria, quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati del giorno della prova di esame, che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso prescelto per la nomina dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario. Egli dovrà, inoltre, presentare una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che non copre altri uffici retribuiti dallo Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dagli enti morali.

Milano, addì 20 gennaio 1930 — Anno VIII

Il direttore: A. MENOZZI.

(897)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.